



# COMUNE DI LUCO DEI MARSI

---

E-MAIL: [MUNICIPIO@LUCO.IT](mailto:MUNICIPIO@LUCO.IT)

Reg. Gen. n. 364 del 29/12/2017

**SETTORE: AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO**

**COMMERCIO**

**COPIA**

**DETERMINAZIONE N. 100 DEL 27/12/2017**

*OGGETTO: Presa d'atto dimissioni volontarie dipendente comunale.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il Bilancio anno 2017;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la nota assunta al n. 10278 del protocollo comunale in arrivo in data 22.11.2017, e l'ulteriore nota assunta al prot. n. 10306 del 23.11.2017 della Direzione territoriale del lavoro, con le quali il dipendente R.M. – dipendente, a tempo pieno e indeterminato, di questa Amministrazione Comunale, in qualità di "Agente di Polizia locale" - categoria giuridica C - posizione economica C5 - del Settore Vigilanza ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 23.11.2017 (ultimo giorno lavorativo 22.11.2017);

ATTESO che il dipendente in parola ha presentato istanza in data 21/06/2017 per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 87/2017, e alla suddetta istanza l'Inps ha riscontrato positivamente il possesso dei requisiti;

ACCERTATO che il dipendente alla data del 22/11/2017 (ultimo giorno di servizio o, comunque, utile ai fini pensionistici) ha compiuto un'età anagrafica di anni 61, mesi 9, giorni 15 e risulta in possesso di un'anzianità contributiva di 42 ANNI, 1 MESE, 2 GG. così suddivisa;

- servizio presso il comune di Luco dei Marsi dal 01/08/1988 al 22/11/2017: ANNI 29 MESI 3 GG. 22;

- servizio presso il comune di Morino dal 01/01/1986 al 31/07/1988: ANNI 2 MESI 7;

- provvedimento di ricongiunzione INPS art. 2 L. 29/79 AQ19810601 del 24/08/1998: ANNI 5 MESI 4 GIORNI 19;

- provvedimento di ricongiunzione onerosa INPS art. 2 L. 29/79 ADT011201700004219 del 21/02/2017: ANNI 3 MESI 9 GIORNI 27

- decreto del Ministero della Difesa da cui risulta ricongiungibile il periodo militare di MESI 11 GIORNI 24;

RICORDATO che dal giorno 01/08/2017 il dipendente in parola è stato posto in congedo straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001;

**RICHIAMATI:**

gli articoli 27 ter del CCNL 06.07.1995 e 21 del CCNL 22.01.2004 - che disciplinano le cause di cessazione del rapporto di lavoro tra cui le dimissioni volontarie del dipendente;

- l'art. 12, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del 09/05/2006 riguardante i "Termini di preavviso";

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 133 del 04.12.2017 si è preso atto che non esistono cause ostative all'accoglimento delle dimissioni presentate dal dipendente e si è dato atto che nulla deve essere trattenuto a titolo di indennità di mancato preavviso;

OSSERVATO che le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, non trovando applicazione diretta per i dipendenti pubblici i commi 17 e s.s. dell'art. 4 della legge n. 92/2012;

VISTA la documentazione presente presso l'ufficio personale inerente la fruizione delle ferie dei dipendenti dalla quale risulta che il dipendente alla data del 22/11/2017 ha n. 26 giornate di ferie relative all'anno 2016 e 21 giorni di ferie per l'anno corrente;

VISTO l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 inerente il divieto di monetizzazione delle ferie non godute;

VISTO il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 Ministero economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria dello stato;

VISTI i pareri del dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 dell'08/10/2012 e n. 32937 del 06/08/2012;

VISTA la sentenza n. 95/2016 della Corte Costituzionale che ha confermato il blocco della monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici, imposto con la spending review (art. 5, c. 8, D.L. 95/2012);

CONSIDERATO che la sentenza sopra richiamata chiarisce che il meccanismo applicativo, disciplinato dalle istruzioni a suo tempo diffuse da Ragioneria generale dello Stato e Funzione pubblica nei pareri sopra richiamati, hanno permesso di monetizzare ferie nel caso più a rischio, cioè quello in cui il rapporto di lavoro con l'amministrazione di riferimento si chiude per ragioni "che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro". In tutti gli altri casi, dalle dimissioni al pensionamento, il diritto alle ferie non è messo a rischio, perché se il rapporto di lavoro si chiude per ragioni prevedibili o per la volontà del lavoratore c'è lo spazio per prevedere l'uscita e, quindi, programmare il riposo in anticipo;

RILEVATO, pertanto che le 47 giornate di ferie non godute da parte del dipendente R.M. non possono essere monetizzate per i motivi suesposti;

RITENUTO di dovere prendere atto delle suindicate dimissioni volontarie a far data dal 23.11.2017;

VISTO il Bilancio anno 2017;

## DETERMINA

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente a tempo pieno e indeterminato R.M. in qualità di "Agente di Polizia locale" - categoria giuridica C - posizione economica C5 - del Settore Vigilanza, con decorrenza 23.11.2017.

Di dare atto che dal giorno 01/08/2017 il dipendente in parola era stato posto in congedo straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001.

Di dare atto che il dipendente in parola ha i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata quale lavoratore precoce ai sensi dell'art. 2 D.P.C.M. 87/2017.

Di prendere atto che le 47 giornate di ferie non godute dal dipendente non verranno monetizzate come stabilito dalla normativa vigente in materia.

Di dare atto che dalla medesima data cessano di avere effetto i rapporti economici e giuridici tra questa Amministrazione e il dipendente R.M. e di demandare all'ufficio affari economici del personale i conseguenti adempimenti.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile attestante, ove necessario, la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Di dare atto che copia della presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito Registro di Settore, seguirà l'iter procedurale definito con l'art. 24 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per n. 15 giorni all'Albo Pretorio.

**Il Responsabile del Servizio**  
*f.to Dott.ssa Antonella Alfidi*

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla determinazione in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, del T.u.e.l. n. 267/00.

Luco dei Marsi, li 27/12/2017

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to Dott.ssa Antonella Alfidi**

Esprime parere favorevole di regolarità contabile con visto attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 151 del T.u.e.l. n. 267/00.

Luco dei Marsi, li 27/12/2017

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
**f.to Dott. Antonio Sorge**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 6, comma 2, Regolamento determinazioni)

N. 71 Reg. Pubbl.

li 6 FEB 2018

IL MESSO COMUNALE

F.TO ~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
VENDITA SPA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
d.ssa Antonella Alfidi

---

Copia della presente Determinazione viene trasmessa a:

- Al Responsabile del Servizio Finanziario

Li

Il Responsabile del Servizio

f.to d.ssa Antonella Alfidi